

# Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

I cittadini o le imprese possono attivare degli strumenti di tutela nei confronti dell'amministrazione comunale nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale.

## STRUMENTI DI TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III della L.241/1990.

I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall'adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della L.241/1990.

Gli interessati di cui all'articolo 22 L. 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Dal diritto di accesso sono esclusi gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.

Per i procedimenti a istanza di parte gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione, prima dell'adozione di un provvedimento negativo, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Questo solo per i procedimenti ad istanza di parte. Gli interessati, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

## STRUMENTI DI TUTELA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE

### **Strumenti di tutela giurisdizionale: Tribunale, Corti di Appello, TAR, Consiglio di Stato**

Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (**Tribunale e Corti d'Appello**), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (**TAR e Consiglio di Stato**). In particolari materie, espressamente previste dalla legge (giurisdizione esclusiva), il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi.

I rimedi a disposizione dei due giudici sono diversi: entrambi possono dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, ma solo il giudice amministrativo può annullare l'atto; il giudice ordinario può solo disapplicarlo.

I provvedimenti amministrativi possono, dunque, essere impugnati di fronte al **Tribunale Regionale Amministrativo (TAR)** entro 60 giorni dalla data di notifica, dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza dell'atto.

Il termine per l'impugnazione passa a 30 giorni per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità (articolo 120 comma 5 del D.Lgs.104/2010). E' possibile il ricorso al TAR anche avverso il silenzio della pubblica amministrazione, decorsi i termini di conclusione del procedimento, fino al perdurare dell'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento. Per gli atti emanati dal Comune è competente il TAR della regione in cui opera l'ente.

In caso di **adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato** per la sua conclusione è possibile

presentare richiesta al TAR entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (risarcimento danno per mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria).

L'esperienza di queste azioni giudiziali necessita di difesa tecnica, nel senso che occorre farsi assistere da un legale.

### **Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**

L'altro rimedio contro i provvedimenti amministrativi, alternativo al ricorso giurisdizionale, è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che può essere proposto entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

### **Ricorso al Giudice di pace**

In materia di sanzioni, multe, verbali, ordinanze per le quali sia prevista la sola pena pecuniaria fino a 15.493,71 euro è di norma possibile proporre opposizione avanti al Giudice di Pace avverso il verbale di contravvenzione o l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto.

### **Casistiche specifiche**

Per i **provvedimenti rivolti a particolari categorie di utenti** (disabili, anziani, minori, ecc.), è possibile anche il ricorso al giudice ordinario, avverso gli atti e i comportamenti discriminatori (art. 700 c.p.c.; art. 3 L.67/2006 e s.m.i.; art. 28 D.Lgs. n. 150/2011 e ss.mm.ii.).

Nei confronti del **provvedimento finale in materia tributaria** i contribuenti possono presentare

- istanza di autotutela al Responsabile del procedimento;
- istanza al Garante del Contribuente;
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nei confronti del **provvedimento finale in materie extra-tributarie** (*TOSAP, quote per servizi di refezione scolastica, ecc.*), in caso di diniego (o di parziale accoglimento) della richiesta, il contribuente può presentare istanza di autotutela al Responsabile del procedimento, ovvero ricorrere al giudice ordinario. Avverso l'Avviso di pagamento o l'iscrizione a ruolo il contribuente può presentare istanza di autotutela al Responsabile del procedimento di entrata ovvero ricorrere al giudice ordinario.

Nei confronti del **provvedimento finale in materia anagrafica** sono possibili i seguenti ricorsi:

- In caso di diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente i cittadini interessati possono presentare ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, respingere il ricorso, se lo ritiene infondato oppure accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

- E' possibile, inoltre, il ricorso al Giudice ordinario entro i termini del codice di procedura civile (90 giorni) a seguito della notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.

Ricorsi nei confronti del **provvedimento finale in materia di stato civile:**

Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

- Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.
- Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
- Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
- Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.
- L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.
- Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

In materia di **accesso civico semplice**, nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini è possibile attivare i seguenti strumenti di tutela:

- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
- Contro la decisione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
- il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, in mancanza la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. L'eventuale ricorso va notificato anche al Comune. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale **relativo all'accesso civico generalizzato** o in caso di adozione oltre i termini:

- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi descritti nell'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 33/2013, il RPCT provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni.
- Contro la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
- Il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, in mancanza la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
- Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al RPCT e presentare ricorso al difensore civico.

Nei confronti del provvedimento finale in materia di **Servizi Elettorali** è possibile il ricorso alla **Commissione Elettorale Circondariale** entro 10 giorni dalla notifica/deposito (revisione relativa alle cancellazioni per perdita cittadinanza, diritto elettorale, cancellazioni e iscrizioni per trasferimento residenza).